

(bollo)

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI DORGALI**

Oggetto: domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Edifici Post 89.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
C.F. _____ abitante, (1) in qualità di:
 proprietario conduttore altro (2),
nell'immobile di proprietà di _____, sito in Dorgali C.A.P. 08022,
via/piazza _____ n. ___, piano ___ int. ___, tel. _____,
cell. _____, e-mail _____, in quanto
 portatore di handicap esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap

CHIEDE

il contributo (3) previsto dall'art. 9 della legge in oggetto prevedendo una spesa di € _____
per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) (4), da realizzarsi
nell'immobile sopra indicato, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:

A di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare:

- rampa di accesso
- servo scala
- piattaforma o elevatore
- ascensore
 - o installazione
 - o adeguamento
- ampliamento porte di ingresso
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
- installazione di meccanismi di apertura e chiusura porte
- acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;
- altro _____

B di fruibilità e visibilità dell'alloggio:

- adeguamento spazi interni dell'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc)
- adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
- altro (5) _____

DICHIARA

che avente diritto (6) al contributo, in quanto onerato della spesa, è :
il sottoscritto richiedente

ovvero

___ sig. _____ in qualità di:

- esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap
- avente a carico il soggetto portatore di handicap
- unico proprietario
- amministratore del condominio
- responsabile del centro o istituto ex art. 2 L 62 del 27/02/1989.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso visione del foglio informativo (all. b) allegato alla presente domanda;

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente la data di inizio e fine dei lavori programmati.

Allega:

1. Certificato medico in carta semplice attestante l'handicap e nello specifico la menomazione funzionale e permanente con conseguente difficoltà di deambulazione;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente dalla quale risultino l'ubicazione dell'immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non sia stato concesso altro contributo (all. A)
3. Copia del certificato attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione, ovvero si riserva di presentarlo entro il (7) _____;
4. Relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato, contenente i seguenti dati ed elaborati:
 - data di edificazione dell'immobile oggetto dell'intervento ed estremi autorizzativi (per poter accedere al contributo il fabbricato oggetto dell'intervento di adeguamento ed eliminazione barriere architettoniche deve essere realizzato prima dell'entrata in vigore della L. 13/89);
 - planimetria dell'immobile con individuazione degli ambienti interessati dall'intervento a contributo;
 - planimetria in scala adeguata dello stato attuale e stato di progetto degli ambienti interessati dall'intervento a contributo;
 - idonea documentazione fotografica;
 - descrizione delle opere da realizzare e computo metrico estimativo delle opere per le quali si richiede il contributo;
5. Copia del foglio informativo sottoscritto dal richiedente e dall'avente diritto al contributo;
6. Copia carta d'identità;

Dorgali, _____

IL RICHIEDENTE

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

Per conferma ed adesione

NOTE

- (1) Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica.
- (2) Barrare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
- (3) Il contributo:
 - per costi sino a 2.582,28 euro è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
 - per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 euro, il contributo iniziale concesso è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (per esempio: per una spesa di 11.000,00 euro il contributo è pari a 2.582,28 euro più il 25% di 8.417,72 euro - cioè il 25% della differenza tra la spesa sostenuta di 11.000,00 euro e il contributo di 2.582,28);
 - per costi da 12.911,42 euro a 51.645,69 euro, il contributo è ulteriormente aumentato del 5% della spesa effettivamente sostenuta (per esempio: per una spesa di 14.000,00 euro il contributo è pari a 2.582,28 euro più il 25% di 9.417,72 euro più il 5% di 1.088,58 - cioè il 25% della differenza tra di 12.000,00 euro e il contributo di 2.582,28 più il 5% della differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e 12.000,00 euro);

ESEMPIO Spesa prevista €20.658,27

Calcolo contributo:

spesa fino a € 2.582,28	contributo € 2.582,28	= € 2.582,28
spesa da € 2.582,28 a € 12.911,42	contributo pari al 25% di € 10.329,14	= € 2.582,28
spesa da € 12.911,42 a € 20.658,27	contributo pari al 5% di € 7.746,85	= € 387,34
	TOTALI	€ 20.658,27
		€ 5.551,90

- (4) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (es. funzione di accesso all'immobile; funzione di visibilità dell'alloggio). Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno solo dei beneficiari, in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo. Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della L. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
- (5) Specificare l'opera da realizzare.
- (6) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questo non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
- (7) Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione della documentazione è fissato per il 01/03 di ciascun anno.

Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio

___ sottoscritt___ _____, portatore di handicap / tutore esercente la potestà
(cognome e nome)

nei confronti del portatore di handicap nato a _____ (___) il ___/___/___, residente a _____
via/piazza _____, n. ___ Tel. _____;

- in applicazione della legge 9.01.1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- in applicazione dell'art. 47 del DPR. 28.12.2000 n. 445;
- consapevole della responsabilità penale, cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445;

DICHIARA

- Che nell'immobile da lui abitato esistono le seguenti barriere architettoniche:

_____;
- Che comportano al portatore di handicap, le seguenti difficoltà di:

_____;
- Che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la / le seguent___ oper___ _ _____

_____;
- Che il progetto del fabbricato nel quale dovrà essere effettuato l'intervento è stato presentato dopo la data del 11/08/1989;
- Che richiede il contributo limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'art. 2, lett. i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici N. 236/89, per un edificio privato il cui progetto sia stato presentato successivamente alla data del 11/08/1989;
- Che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione;
- Che per la realizzazione di tali opere:
 - non gli è stato concesso altro contributo;
 - gli è stato concesso altro contributo (es : INAIL ecc.) il cui importo, cumulato a quello richiesto ai sensi della Legge 13/89, non supera la spesa preventivata;
- Che per lo stesso alloggio/immobile ha beneficiato di contributi ai sensi della L 13/89:

Anno	Descrizione Lavori	Importo Fatturato	Contributo ricevuto

Data ___/___/___

Dichiarante
(firma in modo chiaro e per esteso)

N.B. La Dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del firmatario
Ai sensi degli artt. N.38 comma 2 e n.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autenticca della firma se:
-sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento;
-inviata corredata di fotocopia di documento di identità.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO ESPPLICITO

Il/la sottoscritto/a _____ C.F.: _____

dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e autorizza il COMUNE DI DORGALI al trattamento dei dati personali, forniti nell'ambito dell'istanza **di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13**, per le finalità di cui all'informativa riportata, e dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del citato decreto che tali dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Dorgali, _____

Firma leggibile

AUTORIZZA LA RACCOLTA E L'UTILIZZO DEI PROPRI DATI PERSONALI, SENSIBILI E PARTICOLARI **per le finalità di cui all'informativa sopra riportata**

Dorgali, _____

Firma leggibile

Normativa di riferimento:

- L.13/89
- Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236
- Circolare Ministeriale, Ministero Lavori Pubblici n. 1669/U.L.del 22/06/1989
- Nota ministeriale n. A/5951 del 13/05/1992
- Circolare RAS, Assessore ai Lavori Pubblici n. 788 del 20/03/2007
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/22 del 24/03/2021

La domanda, che dovrà essere presentata in bollo e corredata di tutta la documentazione richiesta entro il 01/09 (scadenza valida solo per l'anno 2021), deve essere sottoscritta dalla persona (o dal suo curatore o tutore) portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità e deve essere corredata dal certificato medico, anche in carta libera, attestante tale stato di disabilità (art. 8 e 9 c. 3 della L. 13/89).

Il soggetto avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta la spesa per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo.

Il richiedente deve avere dimora effettiva, stabile e abituale nell'abitazione su cui intende effettuare l'intervento oggetto della domanda di contributo.

Le opere da realizzare, oggetto della domanda di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento l'interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo (punto 4.5 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Nel caso in cui non sia possibile materialmente o giuridicamente realizzare le opere di modifica dell'immobile, il contributo può essere richiesto anche per l'acquisto di beni mobili idonei al raggiungimento della finalità perseguita dalla legge di abbattimento o superamento dell'ostacolo alla deambulazione/mobilità (punto 4.9 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all'erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da quest'ultime, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute.

All'atto di valutazione delle istanze regolarmente presentate, il comune dovrà verificare la congruità dell'opera oggetto della richiesta del contributo rispetto agli ostacoli presenti nell'abitazione.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva si chiude il procedimento amministrativo volto a individuare le domande cui potrà essere concesso il contributo.

La ripartizione del finanziamento disponibile per l'annualità di competenza viene effettuata seguendo l'ordine di collocazione delle domande nella graduatoria definitiva.

Tale ordine è determinato in applicazione dei due criteri indicati dall'art. 10 c.4 della L. 13/89:

precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l'invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, a parità di condizione, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il diritto all'erogazione del contributo viene acquisito dal richiedente in virtù della conseguente comunicazione di assegnazione del contributo da parte del comune (punto 4.15 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Le domande ammesse, ma non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi, pur restando valide al fine di poter concorrere nelle successive procedure di finanziamento, perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (punto 4.17 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP): cambio di dimora, decesso del richiedente, espressa rinuncia che intervengano successivamente alla presentazione della domanda (indipendentemente dalla esecuzione dell'intervento) e prima della comunicazione di assegnazione del contributo da parte del comune comportano il venir meno di un requisito essenziale della domanda e quindi la mancata maturazione del diritto al contributo.

L'eventuale decesso del richiedente prima della comunicazione di assegnazione del contributo determina l'inesistenza di un diritto trasmissibile agli eredi.

L'erogazione del contributo presuppone la maturazione del relativo diritto a seguito della comunicazione di assegnazione effettuata dal comune ed è sospensivamente condizionata a due elementi: l'esecuzione dell'opera oggetto della domanda ammessa e la produzione delle fatture debitamente quietanzate (punto 4.18 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Sono ammesse a contributo le spese per la progettazione, esecuzione lavori, direzione lavori e sicurezza, fornitura e posa in opera di eventuali impianti.

L'importo del contributo erogabile è:

- pari a quello concesso se la fattura presentata conferma la previsione di spesa dichiarata in domanda;
- ricalcolato in base alle fatture presentate nel caso in cui la spesa certificata sia inferiore a quella prevista.

Prima dell'erogazione del contributo il comune dovrà verificare che le voci della spesa sostenuta, risultanti in dettaglio dalle fatture quietanzate, attengano alla realizzazione dell'opera valutata congrua in fase di ammissione della domanda e corrispondano con i lavori effettivamente eseguiti. Nel caso in cui il richiedente che abbia acquisito il diritto all'erogazione del contributo vi rinunci, tale diritto si estingue.

La rinuncia può essere espressa o risultare implicitamente dal comportamento concludente dell'interessato.

Si precisa che:

- si intende garantire agli interessati che abbiano maturato il diritto al contributo, l'erogazione dello stesso nell'anno di competenza in cui si è svolto il procedimento di finanziamento e si è acquisito il diritto stesso;
- l'erogazione del contributo è condizionata alla realizzazione dell'intervento per cui è stato concesso e alla valutazione delle fatture prodotte che devono essere debitamente quietanzate;
- la non realizzazione dell'intervento finanziato nel corso dell'anno di competenza realizza una implicita rinuncia al relativo diritto regolarmente maturato.

Non sono ammissibili al contributo:

- gli interventi in alloggi esistenti prima dell'entrata in vigore della L. 13/89;
- gli interventi non conseguenti all'adattabilità di cui all'art. 2, lett. i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici N. 236/89, per un edificio privato il cui progetto sia stato presentato successivamente alla data del 11/08/1989;
- la realizzazione di nuovi alloggi;
- gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- le opere eseguite prima della presentazione della domanda.

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la data di inizio e fine dei lavori programmati.

Per presa visione e accettazione

IL RICHIEDENTE

L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

Per conferma ed adesione _____

Normativa di riferimento:

- L.13/89
- Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236
- Circolare Ministeriale, Ministero Lavori Pubblici n. 1669/U.L.del 22/06/1989
- Nota ministeriale n. A/5951 del 13/05/1992
- Circolare RAS, Assessore ai Lavori Pubblici n. 788 del 20/03/2007
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/22 del 24/03/2021

La domanda, che dovrà essere presentata in bollo e corredata di tutta la documentazione richiesta entro il 01/09 (scadenza valida solo per l'anno 2021), deve essere sottoscritta dalla persona (o dal suo curatore o tutore) portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità e deve essere corredata dal certificato medico, anche in carta libera, attestante tale stato di disabilità (art. 8 e 9 c. 3 della L. 13/89).

Il soggetto avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta la spesa per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo.

Il richiedente deve avere dimora effettiva, stabile e abituale nell'abitazione su cui intende effettuare l'intervento oggetto della domanda di contributo.

Le opere da realizzare, oggetto della domanda di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento l'interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo (punto 4.5 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Nel caso in cui non sia possibile materialmente o giuridicamente realizzare le opere di modifica dell'immobile, il contributo può essere richiesto anche per l'acquisto di beni mobili idonei al raggiungimento della finalità perseguita dalla legge di abbattimento o superamento dell'ostacolo alla deambulazione/mobilità (punto 4.9 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all'erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da quest'ultime, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute.

All'atto di valutazione delle istanze regolarmente presentate, il comune dovrà verificare la congruità dell'opera oggetto della richiesta del contributo rispetto agli ostacoli presenti nell'abitazione.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva si chiude il procedimento amministrativo volto a individuare le domande cui potrà essere concesso il contributo.

La ripartizione del finanziamento disponibile per l'annualità di competenza viene effettuata seguendo l'ordine di collocazione delle domande nella graduatoria definitiva.

Tale ordine è determinato in applicazione dei due criteri indicati dall'art. 10 c.4 della L. 13/89:

precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l'invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, a parità di condizione, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il diritto all'erogazione del contributo viene acquisito dal richiedente in virtù della conseguente comunicazione di assegnazione del contributo da parte del comune (punto 4.15 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Le domande ammesse, ma non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi, pur restando valide al fine di poter concorrere nelle successive procedure di finanziamento, perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (punto 4.17 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP): cambio di dimora, decesso del richiedente, espressa rinuncia che intervengano successivamente alla presentazione della domanda (indipendentemente dalla esecuzione dell'intervento) e prima della comunicazione di assegnazione del contributo da parte del comune comportano il venir meno di un requisito essenziale della domanda e quindi la mancata maturazione del diritto al contributo.

L'eventuale decesso del richiedente prima della comunicazione di assegnazione del contributo determina l'inesistenza di un diritto trasmissibile agli eredi.

L'erogazione del contributo presuppone la maturazione del relativo diritto a seguito della comunicazione di assegnazione effettuata dal comune ed è sospensivamente condizionata a due elementi: l'esecuzione dell'opera oggetto della domanda ammessa e la produzione delle fatture debitamente quietanzate (punto 4.18 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Sono ammesse a contributo le spese per la progettazione, esecuzione lavori, direzione lavori e sicurezza, fornitura e posa in opera di eventuali impianti.

L'importo del contributo erogabile è:

- pari a quello concesso se la fattura presentata conferma la previsione di spesa dichiarata in domanda;
- ricalcolato in base alle fatture presentate nel caso in cui la spesa certificata sia inferiore a quella prevista.

Prima dell'erogazione del contributo il comune dovrà verificare che le voci della spesa sostenuta, risultanti in dettaglio dalle fatture quietanzate, attengano alla realizzazione dell'opera valutata congrua in fase di ammissione della domanda e corrispondano con i lavori effettivamente eseguiti. Nel caso in cui il richiedente che abbia acquisito il diritto all'erogazione del contributo vi rinunci, tale diritto si estingue.

La rinuncia può essere espressa o risultare implicitamente dal comportamento concludente dell'interessato.

Si precisa che:

- si intende garantire agli interessati che abbiano maturato il diritto al contributo, l'erogazione dello stesso nell'anno di competenza in cui si è svolto il procedimento di finanziamento e si è acquisito il diritto stesso;
- l'erogazione del contributo è condizionata alla realizzazione dell'intervento per cui è stato concesso e alla valutazione delle fatture prodotte che devono essere debitamente quietanzate;
- la non realizzazione dell'intervento finanziato nel corso dell'anno di competenza realizza una implicita rinuncia al relativo diritto regolarmente maturato.

Non sono ammissibili al contributo:

- gli interventi in alloggi esistenti prima dell'entrata in vigore della L. 13/89;
- gli interventi non conseguenti all'adattabilità di cui all'art. 2, lett. i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici N. 236/89, per un edificio privato il cui progetto sia stato presentato successivamente alla data del 11/08/1989;
- la realizzazione di nuovi alloggi;
- gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- le opere eseguite prima della presentazione della domanda.

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la data di inizio e fine dei lavori programmati.